
**LA NUOVA DISCIPLINA
DEL
MICRO CREDITO**

(Art. 111 del Testo Unico Bancario)

29 aprile 2011

La nuova disciplina del micro credito

Per la prima volta si detta una disciplina legislativa del micro credito in Italia quale strumento di cittadinanza economica e inclusione finanziaria e sociale. È inserita nel contesto della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario ed è una risposta alle tante direttive comunitarie che invitavano gli Stati a promuovere il micro credito.

Si ritiene, però che questo primo passo sia una sperimentazione per giungere ad una regolamentazione complessiva dell'attività di micro finanza, attività che comprende il micro credito ma anche una serie di servizi e prodotti aggiuntivi.

Il micro credito può assumere una duplice configurazione:

A) micro credito per le attività imprenditoriali:

Concesso a persone fisiche, società di persone o società cooperative ed è finalizzato all'avvio o all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di micro impresa

- Ammontare massimo pari a 25.000,00 euro
- Non deve essere assistito da garanzie reali
- Deve essere affiancato da un'attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti beneficiari.

B) micro crediti sociali, erogati a beneficio delle sole persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale

1. Solo in via non prevalente
2. Sono di importo pari o inferiore a 10.000,00 Euro
3. Non prevedono la prestazione di una garanzia reale
4. Tali micro crediti devono essere affiancati da servizi ausiliari di bilancio familiare
5. Abbiano come scopo l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario
6. Prevedano condizioni più favorevoli di quelle del mercato

Il micro credito sociale o assistenziale

- Da un lato si offre una possibilità concreta a un'emergenza economica, dall'altro si diffonde la cultura della responsabilizzazione passando dalla logica del fondo perduto al concetto di prestito.
- Al prestito vengono affiancati servizi di accompagnamento e formazione alla gestione consapevole del bilancio personale/familiare, alfabetizzazione finanziaria ecc.
- Sembrerebbe il parente povero del micro credito, ma deve essere finalizzato non all'assistenza, ma all'inclusione sociale ed economica.

Il micro credito per l'impresa

- Fa riferimento alla possibilità di dare a persone escluse dai sistemi del credito tradizionale di avere accesso a piccoli prestiti per l'avvio o il consolidamento di un'attività di impresa che sia capace di generare un reddito sufficiente a migliorare le condizioni di vita delle persone.
- Sia il microcredito sociale che d'impresa si esplicita in una modalità di valutazione del merito di credito (concepito più ampiamente del ristretto merito bancario) che considera più fattori rispetto al credito tradizionale.

-
- L'esperienza italiana mostra come siano molteplici e diversi i soggetti che operano nella micro finanza ed è importante che questi soggetti trovino una propria collocazione e un proprio riconoscimento all'interno della legislazione.
 - La maggior parte delle esperienze italiane di micro credito prevede la presenza di un'organizzazione senza fine di lucro (ad es. fondazioni, associazioni, enti assistenziali ecc.) o di tipo cooperativo che gestisce la selezione e l'accompagnamento dei richiedenti svolgendo un'attività di tipo mediazione creditizia, e di un istituto di credito che eroga materialmente i prestiti sulla base di un fondo di garanzia

REGIME DI VIGILANZA ALLEGGERITO

1. Favorire lo sviluppo per i soggetti operanti nel microcredito
 - a) presentano un indubbio rilievo sociale;
 - b) sono in grado di raggiungere soggetti marginali;
 - c) hanno una debole rilevanza sistemica.

2. Precisi limiti di operatività

3. Iscrizione in un elenco tenuto da un organismo di autoregolamentazione.

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

✓ forma di società di capitali

1. capitale versato non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia
2. requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
3. oggetto sociale limitato alle sole attività proprie del microcredito (e alle attività accessorie e strumentali);
4. presentazione di un programma di attività.

Enti non profit

1. Le associazioni senza scopo di lucro possono concedere prestiti ai propri associati, purché
 - a) finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
 - b) non garantiti da ipoteca;
 - c) a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

2. Riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.

CONCLUSIONI

- La legislazione attuale apre degli spiragli di novità.
- Le esperienze da noi attivate “buone pratiche” devono essere monitorate affinché non perdano le caratteristiche solidali e promozionali e finalizzate all’inclusione e si trasformino in erogatori diretti di micro credito.
- Le Caritas organismi pastorali devono richiamare le realtà del micro credito di ispirazione cristiana a non diventare semplici mediatori creditizi, ma a conservare il valore aggiunto della prossimità, dell’accompagnamento e della lotta alla povertà e all’esclusione (che alcuni cominciano a mettere in dubbio che avvenga con lo strumento del micro credito).

-
- La logica del creare profitto è delle istituzioni creditizie, ma le stesse hanno la responsabilità sociale nel rendere possibile l'accesso al credito.
 - La logica della solidarietà e della prossimità non può non tener conto della sostenibilità del prestito.
 - Il micro credito è solo uno strumento, ma necessario per favorire l'accesso al credito dei non bancabili.
 - La nostra responsabilità è quella di praticare strade nuove che rendano concreto il diritto al credito di ogni persona e non solo assoggettato alla sola logica di mercato.